

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 29.11.2008.
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 12.04.2010.



COMUNE DI LONGARE

Provincia di Vicenza
ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER " LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.CO. DENOMINAZIONE COMUNALE

INDICE

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 3 - Istituzione del Registro DE.CO.
- Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
- Art. 5 - La struttura organizzativa
- Art. 6 - Le iniziative comunali
- Art. 7 - Le garanzie
- Art. 8 - Le attività di coordinamento
- Art. 9 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblioteca comunale
- Art. 10 - Riferimento alle normative statali e regionali
- Art. 11 - Istituzione di un Osservatorio comunale
- Art. 12 - Norme finali

Art.1

Finalità e ambito di applicazione

I. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 , tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione

2. II Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De.Co. (Denominazione Comunale);

b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle Finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;

d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;

e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale e il Comune può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile e opportuno; il marchio può essere concesso a chi ne fa richiesta per la promozione dei prodotti tutelati e inseriti nel registro di cui all'art. 3 e che corrispondono ai requisiti del disciplinare.

Art. 2

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 4 , un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.

Art.3

Istituzione del Registro De.Co

1.Viene istituito presso l'Assessorato Attività produttive del Comune di Longare un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati.

Art.4

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.Co. (Denominazione Comunale) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco, composta da 5 membri e la cui durata in carica coincide con il mandato

dell'amministrazione comunale. Nella commissione sono di norma rappresentati gli esperti del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singola o associata. La commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.Co.

4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.Co (Denominazione Comunale) per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione. Funge da Segretario il responsabile del procedimento.

Art.5

La struttura organizzativa

I. La struttura organizzativa viene attribuita per competenza ed in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento al settore sviluppo economico – Attività produttive del Comune di Longare

Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 6

Le iniziative comunali

1. Il Comune di Longare assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune di Longare individua, nel quadro dei propri programmi comunicazionali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune di Longare , altresì, ricerca, ai fini De.Co (Denominazione Comunale) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 7

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune di Longare , nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 8

Le attività di coordinamento

I. Il Comune di Longare, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco, commissione Comunale Cultura - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 9

Istituzione di speciale Sezione della Biblioteca comunale

1. Nell'ambito della Biblioteca comunale di Longare potrà essere istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Art. 10

Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 11

Istituzione di un Osservatorio comunale

1. È istituito presso la Conferenza dei Capi-gruppo del Consiglio comunale un Osservatorio sullo stato di attuazione del presente regolamento.

2. A questo Osservatorio perviene, con scadenza annuale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art 4, una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione, secondo le previsioni regolamentari, da parte del Responsabile di cui all'art. 5.

3. L'osservatorio comunale è istituito presso la conferenza dei capigruppo del Consiglio Comunale e prevede che, con delle scadenze determinate, si tracci un quadro della situazione.

Art. 12

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.

3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.